SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

16° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 1977

Presidenza del Presidente TANGA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Ricezione nella legislazione italiana delle direttive del Consiglio delle Comunità economiche europee concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote » **(635)** (1)
(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE . . . *Pag.* 213, 216, 217 e *passim*
DEGAN, *sottosegretario di Stato per i trasporti* 216, 222
FEDERICI (*PCI*) 219, 222
MOLA (*PCI*) 216
SANTONASTASO (*DC*), *relatore alla Commissione* . . . . . .214, 216, 219 e *passim*
SEGRETO (*PSI*) 216

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Norme di attuazione delle direttive delle Comunità europee concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote ».

La seduta ha inizio alle ore 9,30.

A V E L L O N E, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

« Ricezione nella legislazione italiana delle direttive del Consiglio delle Comunità economiche europee concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote » (635)
(*Discussione e approvazione con modificazioni*)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ricezione nella legislazione italiana delle direttive del Consiglio delle Comunità economiche europee concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote ».

Comunico che sul disegno di legge in esame le Commissioni 3ª, 9ª e 10ª hanno espresso parere favorevole.

Prego il senatore Santonastaso di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

S A N T O N A S T A S O , *relatore alla Commissione.* Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 635, all'esame per il merito, in sede deliberante, presso la nostra Commissione, dopo aver ricevuto i pareri delle altre Commissioni competenti, è diretto a dare attuazione alla direttiva del 4 marzo 1974 (74/150/CEE) del Consiglio delle Comunità economiche europee.

Tale attuazione viene con sensibile ritardo rispetto a quanto previsto dall'articolo 15 della stessa direttiva, per cui è attualmente in corso presso la Corte di giustizia della CEE il meccanismo d'infrazione ex articolo 169 del Trattato di Roma da parte dell'Esecutivo comunitario.

Tale ritardo non è stato determinato da incuria dell'Amministrazione o da una volontà particolare ed egoistica di ostacolare, in contrasto con il Trattato di Roma, la libertà di concorrenza; bensì dalla intenzione, sicuramente encomiabile, di approfittare della direttiva n. 74/150/CEE per estendere la disciplina legislativa all'intero settore delle macchine agricole anzichè limitarla, com'è previsto dalla stessa direttiva, ai soli trattori.

La normativa legislativa esistente in Italia per le macchine agricole risulta, infatti, particolarmente lacunosa e limitata più alla regolamentazione dei casi di divieto che alla valutazione positiva del prototipo ed alla conformità allo stesso dei relativi prodotti.

La disciplina generale di norme tecniche interessanti l'intera gamma dei macchinari agricoli, nonchè dei relativi sistemi di omologazione, collaudo, certificazione e controllo richiede, però, la preventiva definizione delle competenze statali e regionali in ordine alla legge quadro di protezione dei consumatori, nonchè la creazione di un apparato tecnico-amministrativo idoneo ad esercitare le molteplici funzioni previste dalla normativa stessa, oltre alle scelte dei settori da disciplinare in relazione alle esigenze socio-economiche del nostro paese.

La imponenza della disamina di tale vasta problematica non ha potuto, però, conciliarsi con i tempi ristretti previsti dallo anzidetto articolo 15 della direttiva, per cui, al fine di evitare il prosieguo del già avviato giudizio di inadempimento promosso dinanzi alla Corte di giustizia, il Governo si è visto costretto a rinunciare al suo disegno ripiegando sull'obiettivo più limitato previsto dalla stessa direttiva, cioè quello relativo al solo settore dei trattori.

Il presente disegno di legge è stato però predisposto in modo che abbia anche un carattere di atto di produzione normativa, onde consentire l'attuazione non solo della direttiva n. 74/150/CEE, ma anche di quelle direttive particolari che i competenti organi della CEE verranno successivamente ad emanare in applicazione della suddetta direttiva « quadro ».

Poichè, come è stato fatto rilevare dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee, le direttive comunitarie non sono oggetto di « ricezione » nella legislazione degli Stati membri bensì di « attuazione », si è fatto ricorso a questa terminologia più corretta, per cui si propone alla Commissione innanzitutto la modifica dello stesso titolo del provvedimento al nostro esame secondo la dizione seguente: « Norme di attuazione delle direttive delle Comunità europee concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote ».

Passando all'esame dell'articolato, è necessario innanzitutto far rilevare che lo stesso deve essere soggetto ad emendamenti sia sostanziali che formali. Per quanto riguarda questi ultimi, penso che sia superflua una particolare illustrazione; i primi, invece, sarà opportuno illustrarli assieme agli articoli.

L'articolo 1 definisce le finalità ed i limiti del disegno di legge, nonchè la nomenclatura impiegata negli articoli successivi. Proporrò un nuovo testo dei primi due commi per una formulazione più aderente alla direttiva n. 74/150/CEE.

L'articolo 2 stabilisce il sistema di emanazione e controllo delle norme omologative; individua la competenza ministeriale nelle amministrazioni dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste, dei trasporti e del lavoro e della previdenza sociale; prevede, come già in atto per la omologazione, la possibilità di avvalersi di enti o istituti particolarmente qualificati. Viene proposto un emendamento al comma terzo — riga quattordicesima — per una migliore finalizzazione dei compiti istituzionali del Ministero agricoltura e foreste.

L'articolo 3 stabilisce la potestà di elaborare ed emanare le prescrizioni tecniche mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri dei trasporti e del lavoro e della previdenz asociale, di concerto con gli altri Ministri interessati. La concessione della omologazione CEE per ogni tipo di trattore viene subordinata alla rispondenza alle prescrizioni stesse. Con ciò si è voluto dare carattere di produzione normativa al disegno di legge — sulla base del principio che l'enunciazione di norme tecniche costituisce un tipico momento dell'azione amministrativa — ed offrire ancora un sistema rapido per l'adeguamento tempestivo dell'ordinamento interno a quello comunitario oltre che ai mutamenti tecnologici.

L'articolo 3 prevede altresì la stessa procedura rapida per disciplinare le attribuzioni delle amministrazioni in sede di applicazione delle direttive particolari.

Viene proposto un emendamento al primo comma, in quanto, per uno snellimento delle procedure e per maggiore chiarezza amministrativa si ritiene preferibile demandare ad una sola amministrazione, quella dei trasporti, l'incarico di proporre i decreti presidenziali di attuazione. Tale modifica è in armonia con quanto previsto dal successivo articolo 10 circa l'equipollenza tra la omologazione CEE e quella nazionale, per la quale ultima è prevista la competenza del Ministero dei trasporti, di concerto con quello dell'agricoltura (articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393).

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 costituiscono la pratica attuazione dei princìpi normativi stabiliti nella direttiva. Con essi si attribuiscono, in particolare, al Ministero dei trasporti i compiti, sul piano operativo, di omologazione nonchè il dovere di informazione nei confronti degli Stati membri e della Commissione CEE.

Al quarto comma dell'articolo 7, onde ovviare ad una omissione nella bozza di proposta originaria, viene proposto un emendamento, tendente ad inserire, dopo la parola « prodotto », le seguenti: « secondo lo schema originario e, se del caso, i numeri di serie del primo trattore prodotto ».

L'articolo 8 prevede il divieto della vendita, della messa in commercio o, comunque, dell'uso di trattori nuovi non conformi alle prescrizioni tecniche. L'ultimo comma dello stesso articolo da facoltà al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel caso di rifiuto della immatricolazione, di chiedere la sospensione del provvedimento quando lo stesso dovesse avere negative ripercussioni sulla produzione e sui livelli occupazionali, certamente non facilmente accettabili nel particolare momento di crisi economica attraversata dal paese.

D'altro canto, la eventuale sospensione dell'immatricolazione riguarda i profili della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza del lavoro, anch'essi di importanza certamente non trascurabile in quanto investono la salute del cittadino e dei lavoratori; per cui, pur propendendo per la soppressione del comma in oggetto, mi riservo di dare un parere definitivo alla fine della discussione generale.

L'articolo 9 regolamenta il regime transitorio tra il momento di approvazione del disegno di legge e quello di completamento di tutte le prescrizioni necessarie per procedere alla omologazione CEE.

L'articolo 10 statuisce la equipollenza della omologazione CEE a quelle nazionali.

Onorevoli colleghi, sono stati sottoposti al vosto esame numerosi emendamenti che vogliono essere, anche se in modo parziale, un contributo al perseguimento di una maggiore chiarezza della normativa in esame. I limiti

di tempo legati alla urgenza dell'approvazione del presente disegno di legge, onde interrompere l'*iter* del giudizio di inadempimento in corso presso la Corte di giustizia, hanno impedito la eliminazione completa delle lacune, numerose in termini di chiarezza, presenti nell'attuale testo. Sebbene sia convinto di sottoporre all'attenzione della Commissione una normativa di difficile comprensione, nella considerazione degli anzidetti motivi di urgenza mi permetto di invitare la Commissione stessa ad approvare il disegno di legge con gli emendamenti ad esso proposti.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Santonastaso per l'ampia relazione e per il contributo dato in sede di elaborazione degli emendamenti correttivi del testo pervenutoci dal Governo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

M O L A . Signor Presidente, concordiamo con la relazione svolta dal senatore Santonastaso e siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge per due motivi che riteniamo fondamentali: in primo luogo perchè la normativa italiana presenta numerose lacune e molteplici elementi di genericità, per cui si rendono necessari un aggiornamento ed un completamento della normativa stessa. In secondo luogo perchè, dovendo adottare una nuova normativa, è bene che questa sia coerente con le indicazioni delle Comunità europee allo scopo di avvicinare le legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali.

S E G R E T O . Signor Presidente, ho seguito con molto interesse la relazione del senatore Santonastaso, ma mi permetto di prospettare l'opportunità di un rinvio del seguito della discussione alla prossima settimana, perchè il disegno di legge, sia pure positivo nel suo complesso, presenta alcuni punti che meritano un esame approfondito anche in riferimento agli emendamenti preannunciati dal relatore.

P R E S I D E N T E . Qual è il parere del relatore in ordine a questa proposta?

S A N T O N A S T A S O , *relatore alla Commissione.* Non sarei del tutto d'accordo sulla proposta di rinvio perchè abbiamo ricevuto notevoli sollecitazioni per la rapida approvazione del disegno di legge e mi pare di avere chiaramente espresso nel corso della relazione i motivi di urgenza, legati alla necessità di bloccare l'*iter* del giudizio di inadempimento a carico dell'Italia in corso presso la Corte di giustizia della CEE.

Per queste considerazioni, quindi, sulla scorta di quanto segnalatoci dai Ministeri interessati, dovrei esprimere parere contrario alla proposta del senatore Segreto.

D E G A N , *sottosegretario di Stato per i trasporti.* Chiedo scusa alla Commissione perchè debbo allontanarmi, dovendo recarmi presso la 5ª Commissione, per l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 636. Chiederei, pertanto, una breve sospensione della seduta, nel corso della quale i senatori potrebbero approfondire gli emendamenti proposti, per poterli valutare positivamente — come, d'altra parte, ha fatto il Governo attraverso anche i contatti con il relatore —, in modo da varare oggi stesso questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Anch'io, dopo aver sentito il rappresentante del Governo, ritengo opportuno sospendere brevemente la seduta.

(*La seduta è sospesa alle ore 9,50 e viene ripresa alle ore 10,40*).

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

S A N T O N A S T A S O , *relatore alla Commissione.* Non ho nulla da aggiungere a quanto già detto nel corso della mia relazione.

D E G A N , *sottosegretario di Stato per i trasporti.* Anch'io ho già espresso il mio punto di vista.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Ai sensi della presente legge, per trattore agricolo o forestale si intende qualsiasi veicolo a motore, a ruote o a cingoli, munito di almeno due assi, la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimorchi destinati ad essere impiegati nell'attività agricola o forestale.

Il trattore può essere equipaggiato per il trasporto di un carico e di accompagnatori. Esso è montato su pneumatici ed ha una velocità massima di costruzione compresa tra 6 e 25 chilometri orari.

Per « scheda informativa » e per « scheda di omologazione » si indicano i documenti i cui moduli sono stabiliti con il decreto previsto dal successivo articolo 3 contenenti rispettivamente i dati caratteristici del trattore ovvero gli elementi relativi all'omologazione.

Per « omologazione CEE » si intende il provvedimento, emanato ai sensi del successivo articolo 5, attestante che un tipo di trattore soddisfa alle prescrizioni tecniche previste dalla presente legge e dai decreti di cui al successivo articolo 3 nonchè alle verifiche previste dalla scheda di omologazione.

Per « omologazione nazionale » si intende il provvedimento emanato in attuazione della normativa nazionale, anche se alcune prove sono effettuate in conformità delle direttive CEE, come precisato al successivo articolo 9.

Non sussiste la conformità con il prototipo omologato, quando, rispetto alla scheda informativa, sono accertate divergenze non autorizzate a norma della presente legge. Non vi è divergenza quando sono stati rispettati i valori compresi nei limiti massimo e minimo indicati nei decreti attuativi delle prescrizioni tecniche, emanate dai competenti organi delle Comunità europee, ovvero quando in tali decreti attuativi non è stabilito alcun limite.

Il termine « direttiva » si riferisce alla direttiva del Consiglio dei ministri delle Comunità europee, adottata in data 4 marzo 1974, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote.

Il termine « direttive particolari » si riferisce a ciascuna direttiva emanata dai competenti organi delle Comunità europee in attuazione della direttiva di cui al precedente comma.

Con le dizioni « Stati membri » e « Commissione » si intendono rispettivamente gli altri Stati membri e la Commissione delle Comunità europee.

Il relatore, senatore Santonastaso, propone di sostituire i primi due commi dell'articolo 1 con i seguenti:

« Per trattore agricolo o forestale si intende qualsiasi veicolo a motore, a ruote o a cingoli, munito di almeno due assi, la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimorchi destinati ad essere impiegati nell'attività agricola o forestale. Il trattore può essere equipaggiato per il trasporto di un carico e di accompagnatori.

La presente legge si applica soltanto ai trattori, definiti nel comma precedente, montati su pneumatici, muniti di due assi ed aventi una velocità massima di costruzione compresa tra 6 e 25 chilometri orari ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dei primi due commi, di cui ho dato lettura.

È approvato.

Il relatore propone due emendamenti tendenti a sostituire, al terzo comma, la parola « moduli » con l'altra: « modelli », e le parole « con il decreto previsto » con le altre: « con i decreti previsti ».

Poichè nessuo chiede di parlare, li metto ai voti.

Sono approvati.

Il relatore propone ancora un emendamento tendente a sopprimere, al quarto comma, le parole « previste dalla presente legge e dai decreti ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Art. 2.

I Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste, dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale sono le autorità nazionali interessate alle norme della direttiva; curano l'osservanza delle norme tecniche previste dalla presente legge e dai decreti attuativi. Essi esercitano il controllo della produzione, anche separatamente, avvalendosi dei propri uffici tecnici e adottando i provvedimenti necessari, dandone immediatamente comunicazione alle altre Amministrazioni interessate.

Essi possono disporre ispezioni, acquisire informazioni o documenti e svolgere qualsiasi accertamento istruttorio e di verifica per controllare che la produzione sia sempre conforme al prototipo omologato, potendo incaricare, in casi specifici, enti o istituti pubblici particolarmente qualificati. I controlli potranno essere compiuti in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri.

In particolare il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura, di intesa con il Ministero degli affari esteri, le eventuali contestazioni opposte da un altro Stato membro ad un costruttore in sede di omologazione o di immatricolazione, quando è comunque interessata la libera circolazione della produzione nazionale: a tal fine promuove ogni utile iniziativa per la migliore protezione degli interessi nazionali; il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede allo studio delle prescrizioni tecniche dei trattori agricoli in funzione delle peculiari esigenze operative del settore; il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tramite l'Ispettorato del lavoro, vigila sulla applicazione delle norme concernenti la sicurezza del lavoro nell'impiego dei trattori agricoli o forestali e può adottare, in casi di non conformità al prototipo omologato per quanto concerne la sicurezza del lavoro o di sospensione della immatricolazione ai sensi del successivo articolo 8, i provvedimenti cautelativi, ivi compresa la sospensione della utilizzazione dei trattori, per assicurare la tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori.

Il relatore, senatore Santonastaso, propone un emendamento tendente a sostituire il primo comma dell'articolo 2 con il seguente:

« I Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste, dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale sono le autorità nazionali interessate all'attuazione della direttiva. Essi curano l'osservanza delle prescrizioni tecniche di cui al successivo articolo 3, esercitano il controllo della produzione, anche separatamente, avvalendosi dei propri uffici tecnici e adottano i provvedimenti necessari, dandone immediata comunicazione alle altre amministrazioni interessate ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il relatore propone due emendamenti tendenti a sostituire, al secondo comma, la parola « Essi » con le altre: « I Ministeri di cui al primo comma », e le parole « potendo incaricare » con le altre: « potendo all'uopo attribuire incarichi ».

Poichè nessuno domanda di parlare, li metto ai voti.

Sono approvati.

Il relatore propone ancora un emendamendamento tendente ad aggiungere, al terzo comma, dopo le parole « provvede allo studio delle prescrizioni tecniche dei trattori agricoli », le altre: « ed alla verifica della loro osservanza ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Art. 3.

Il tipo di trattore ottiene l'omologazione CEE quando è stata preventivamente accertata la sua rispondenza alle prescrizioni tecniche, emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri dei trasporti e del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste.

Tali prescrizioni devono adeguarsi alle disposizioni tecniche approvate dai competenti organi delle Comunità europee.

Con la stessa procedura di cui al primo comma saranno stabilite le modalità di coordinamento delle attribuzioni delle Amministrazioni preposte alla vigilanza sull'applicazione delle direttive particolari.

Il relatore propone di sostituire il primo comma dell'articolo 3 con il seguente:

« Il tipo di trattore ottiene l'omologazione CEE quando è stata preventivamente accertata la sua rispondenza alle prescrizioni tecniche, emanate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri di volta in volta interessati ».

F E D E R I C I . Vorrei un chiarimento dall'onorevole relatore, cioè vorrei sapere per quale motivo il relatore propone di togliere, al primo comma dell'articolo 3, le parole « su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ».

S A N T O N A S T A S O , *relatore alla Commissione.* Si è preferita l'iniziativa di un solo Ministro in quanto il concerto con il Ministero del lavoro, che è competente per quanto riguarda la normativa sulla sicurezza del lavoro, è sufficiente per dare le più ampie garanzie in merito alla sicurezza del lavoro.

F E D E R I C I . Siccome si tratta di dare l'omologazione, mi pare che il Ministero dei trasporti la dia soltanto dal punto di vista del mezzo tecnico; ma dal punto di vista della sicurezza chi la dà?

S A N T O N A S T A S O , *relatore alla Commissione.* La sicurezza del lavoro va concertata con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 3 proposto dal relatore.

È approvato.

Il relatore propone, poi, un emendamento tendente a sostituire, al secondo comma, le parole « tali prescrizioni » con le altre: « le prescrizioni di cui al comma precedente ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Art. 4.

Per ottenere l'omologazione CEE il costruttore o altro soggetto legalmente abilitato deve presentare domanda al Ministero dei trasporti, osservando le forme e le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.

La domanda è sempre accompagnata da una scheda informativa nonchè dai documenti citati nella scheda stessa.

Nella domanda il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver inoltrato analoga domanda ad altra autorità di uno degli Stati membri.

È approvato.

Art. 5.

Il Ministero dei trasporti rilascia l'omologazione CEE, dopo aver accertato la rispondenza del tipo di trattore alle prescrizioni tecniche, contenute nel decreto di cui al precedente articolo 3. In particolare deve accertare che il tipo di trattore è conforme ai dati riportati nella scheda informativa e che sono stati soddisfatti i controlli previsti dal modello di scheda di omologazione.

Il Ministero dei trasporti, se accerta che i trattori nuovi, accompagnati da un certificato di conformità, non sono conformi al prototipo omologato, prende i provvedimenti necessari per garantire la conformità della fabbricazione al prototipo, potendo procedere anche alla revoca dell'omologazione. In tali casi il Ministero dei trasporti informa tempestivamente le altre Amministrazioni interessate nonchè gli altri Stati membri.

Il Ministero dei trasporti informa le autorità competenti degli Stati membri del rilascio dell'omologazione CEE, del rifiuto di concederla, ovvero della sua revoca, entro il termine di un mese dall'adottato provvedimento.

A questo articolo è stato proposto dal relatore un emendamento tendente a sostituire, al primo comma, le parole « contenute nel decreto » con le altre: « emanate con i decreti ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il relatore propone di sostituire, al secondo comma, le parole « da un certificato di conformità » con le altre: « dal certificato di conformità di cui al successivo articolo 6 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il relatore propone infine di sostituire, al terzo comma, le parole « dall'adottato » con le altre: « dall'adozione del ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Art. 6.

Il costruttore o altro soggetto legalmente abilitato, per ciascun trattore costruito conformemente al prototipo omologato, deve compilare e sottoscrivere un certificato di conformità secondo il modello approvato con il decreto emanato ai sensi del precedente articolo 3.

I trattori che hanno ottenuto il rilascio della omologazione CEE da uno Stato membro sono ammessi alla vendita e all'uso, semprechè la documentazione di omologazione risulti regolare e sia esibita, ove richiesta, alle amministrazioni interessate. Gli stessi sono immatricolati sulla base del certificato di conformità.

Il relatore propone un emendamento tendente a sostituire, al primo comma di questo articolo, le parole « con il decreto emanato ai sensi del » con le altre: « con la procedura di cui al ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il relatore propone, poi, un emendamento tendente a sostituire, al secondo comma, secondo periodo, le parole « Gli stessi » con le altre: « I trattori ».

Poichè nessuno chiede di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Art. 7.

Il costruttore comunica al Ministero dei trasporti ogni sospensione della produzione del trattore omologato nonchè ogni successiva modificazione delle indicazioni riportate nella scheda informativa.

Qualora una siffatta modificazione esiga una variazione della scheda di omologazione esistente o la compilazione di una nuova scheda di omologazione, il Ministero dei trasporti informa il costruttore e trasmette alle competenti autorità degli altri Stati membri, anche mediante elenchi raggruppati o periodici, le copie delle modificazioni apportate alle schede informative già diffuse.

Quando una modificazione apportata alla scheda informativa giustifichi nuove verifiche e nuove prove ed esiga, di conseguenza, una modificazione della scheda di omologazione esistente o la compilazione di una nuova scheda di omologazione, il Ministero dei trasporti provvede ad informarne il costruttore e a trasmettere alle competenti autorità degli altri Stati membri i nuovi documenti, entro un mese dalla loro compilazione.

Nel caso in cui una scheda di omologazione sia modificata o sostituita ovvero la produzione del tipo omologato sia sospesa, il Ministero dei trasporti comunica, entro un mese, alle autorità competenti degli altri Stati membri i numeri di serie dell'ultimo trattore prodotto conformemente alla nuova scheda o alla scheda modificata.

Il relatore propone un emendamento tendente ad aggiungere, al secondo comma, prima della parola « esiga » la parola: « non ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il relatore propone poi un emendamento tendente ad aggiungere, all'ultimo comma di questo articolo, dopo le parole « dell'ultimo trattore prodotto », le altre: « secondo la scheda originaria e, se del caso, i numeri di serie del primo trattore prodotto ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Art. 8.

È vietata la vendita, la messa in commercio o l'uso di trattori nuovi comunque non conformi al prototipo omologato ovvero non accompagnati da certificati di conformità regolarmente rilasciati.

Il Ministero dei trasporti, qualora constati che i trattori nuovi appartenenti ad uno stesso tipo, anche se accompagnati da un certificato di conformità regolarmente rilasciato, compromettono la sicurezza della circolazione stradale ovvero la sicurezza sul lavoro, può sospendere la immatricolazione per un periodo massimo di sei mesi. Tale provvedimento è emanato anche su richiesta dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale. In particolare, in caso di sospensione per motivi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il provvedimento è adottato su conforme avviso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministero dei trasporti informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione del provvedimento adottato, precisandone i motivi.

Al termine del periodo di sei mesi l'immatricolazione è concessa solo se il trattore e la documentazione di accompagnamento sono regolari.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può chiedere la sospensione del provvedimento previsto dal secondo comma del presente articolo.

Il relatore ha proposto un emendamento tendente a sostituire, al primo comma di tale articolo, le parole « È vietata » con le altre: « Sono vietati ».

Poichè nessuno chiede di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il relatore propone un emendamento tendente ad aggiungere, al secondo comma (terzo periodo), dopo le parole « in caso di sospensione », le altre: « della immatricolazione ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il relatore, ancora, propone un emendamento tendente a sostituire, al quarto comma, le parole « sono regolari » con le altre: « sono stati regolarizzati ».

Poichè nessuno chiede di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il relatore, infine, ha presentato un emendamento tendente a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 8.

S A N T O N A S T A S O , *relatore alla Commissione.* Sulla soppressione di questo comma, però, signor Presidente, vorrei sentire il parere della Commissione perchè, come ho già detto nella relazione, nutro qualche perplessità.

A favore della soppressione di detto comma vi è la tesi che con tale comma si viene a dare al Ministero dell'industria la possibilità di chiedere la sospensione del provvedimento previsto dal secondo comma del presente articolo, cioè del provvedimento di sospensiva. Ciò ha il fine, naturalmente, di garantire la produzione ed il livello occupazionale. E, come dicevo nella relazione, sono fattori, questi, importantissimi, specie nel particolare momento di crisi economica attraversato dal paese. D'altra parte, però, la sospensiva viene a garantire due altri fattori altrettanto essenziali, quali la sicurezza della circolazione e la sicurezza nel lavoro, cioè la sicurezza del cittadino e del lavoratore.

Quindi, sia l'una che l'altra ipotesi presentano profili essenziali e procedere ad una scelta indubbiamente diventa alquanto complesso e difficile. Per cui, pur avendo predisposto questo emendamento soppressivo, sono alquanto perplesso sulla sua definitiva presentazione in quanto sono preoccupato per gli effetti della soppressione stessa.

D E G A N , *sottosegretario di Stato per i trasporti.* Sul piano della tecnica legislativa, considerando che è una previsione di facoltà, l'ultimo comma sembra abbastanza pleonastico. Peraltro, evidentemente, il fatto che il provvedimento preveda una facoltà che di per sè potrebbe essere comunque usata chiedendo al Ministero dei trasporti di attivare a sua volta un decreto di sospensione del precedente decreto, significa che si vuole rafforzare questa capacità del Ministero dell'industria. I « pro » e « contro », peraltro, si bilanciano e quindi mi rimetto alle decisioni della Commissione.

F E D E R I C I . Il problema, evidentemente, è quello che sottolineava il senatore Santonastaso. Vi sono due punti di vista: da una parte c'è il problema di non interrompere un certo meccanismo di produzione e, dall'altra parte, c'è un problema di sicurezza. Forse il quinto comma si potrebbe mantenere tenendo presente quello che ha detto adesso il Sottosegretario.

P R E S I D E N T E . *Melius abundare,* senatore Federici. Lei ritiene, quindi, che è meglio lasciarlo?

F E D E R I C I . Tutto considerato, direi proprio di sì.

S A N T O N A S T A S O , *relatore alla Commissione.* Sono d'accordo.

D E G A N , *sottosegretario di Stato per i trasporti.* Sono della stessa idea; mi rimetto comunque alla Commissione.

P R E S I D E N T E . Il relatore, senatore Santonastaso, ha ritirato l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 8.

Metto ai voti l'articolo 8, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Art. 9.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino a quando non saranno completate le prescrizioni tecniche necessarie per procedere all'omologazione CEE, le prescrizioni tecniche emanate in attuazione delle direttive comunitarie particolari possono essere applicate, su richiesta dell'interessato, in sostituzione di quelle concernenti l'omologazione nazionale o l'approvazione dei tipi di dispositivi previsti rispettivamente dagli articoli 72 e 78 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 303, e successive modificazioni, nonchè dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

Analogamente in Italia sono validi, ad ogni effetto, ai fini dell'omologazione nazionale, i controlli effettuati da altro Stato membro, purchè corredati dalla relativa documentazione, per accertare il rispetto delle prescrizioni tecniche comunitarie adottate ai sensi del precedente articolo 3, comma primo.

Tuttavia le prescrizioni tecniche di attuazione delle direttive comunitarie emanate con il decreto previsto dal precedente articolo 3, quando con lo stesso decreto sono rese obbligatorie anche prima che siano completate le prescrizioni tecniche necessarie per procedere alla omologazione CEE, sostituiscono quelle concernenti l'omologazione nazionale o l'approvazione dei tipi di dispositivi, previsti, rispettivamente, dagli articoli 72 e 78 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, nonchè dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

Il relatore, senatore Santonastaso, propone un emendamento sostitutivo al primo comma dell'articolo 9: alle parole « n. 303 » sostituire le altre « n. 393 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il relatore propone un emendamento sostitutivo del secondo comma dello stesso articolo 3, del seguente tenore:

« Ai fini dell'omologazione nazionale sono validi in Italia i controlli effettuati da altro Stato membro, purchè corredati dalla relativa documentazione prodotta dall'interessato, per accertare il rispetto delle disposizioni tecniche di cui al precedente articolo 3 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il relatore propone, infine, un emendamento sostitutivo del terzo comma dell'articolo 9, del seguente tenore:

« Le prescrizioni tecniche di cui al precedente articolo 3 possono essere rese obbligatorie prima che siano completate le prescrizioni teniche necessarie per procedere alla omologazione CEE. In tal caso le prescrizioni di cui all'articolo 3 sostituiscono quelle concernenti l'omologazione nazionale o l'approvazione dei tipi di dispositivi previsti, rispettivamente, dagli articoli 72 e 78 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni ,nonchè dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Art. 10.

L'omologazione CEE è a tutti gli effetti equipollente a quella nazionale rilasciata in base alle disposizioni contenute nel testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Il senatore Santonastaso propone di sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: « Norme di attuazione delle direttive delle Comunità europee concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote ».

Poichè non si fanno osservazioni, il titolo del disegno di legge rimane così formulato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

La seduta termina alle ore 11.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI